



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO  
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

Roma, data del protocollo

OGGETTO: Tutela legale, un diritto dei poliziotti che l'Amministrazione non può negare.

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE FEDERAZIONE COISP  
=ROMA=

Di seguito a precorsa corrispondenza e in riferimento alla nota di codesta Segreteria Nazionale, n. 250/15 del 3 aprile 2015, concernente la problematica del rimborso delle spese legali a favore degli appartenenti alla Polizia di Stato, la Direzione Centrale per le Risorse Umane ha fornito i seguenti elementi informativi.

Pur essendo state riscontrate tutte le analoghe osservazioni critiche formulate, codesta O.S. ha nuovamente sollevato la questione relativa ai problemi applicativi derivanti dalla successione nel tempo di norme aventi diverso rango normativo.

Sul punto, era già stato precisato che l'art. 33 del D.P.R. 31.7.1995 n. 395, non risulta più vigente nell'attuale ordinamento giuridico, poiché a regolamentare la materia relativa all'istituto della tutela legale è sopravvenuto l'art. 18 del d.l. 25.3.1997 n. 67, convertito in legge 23.5.1997 n. 135. Quest'ultima disposizione, contenuta in una legge a carattere generale, mentre non ha inciso sulla vigenza dell'art. 32 della legge 22.5.1975 n. 152, normativa di carattere speciale, ha invece determinato il venir meno del citato articolo 33 del D.P.R. 31.7.1995 n. 395, essendo quest'ultima disposizione di rango secondario poiché contenuta in atto normativo di recepimento di accordi sindacali e, pertanto, non può dirsi prevalente sul citato art. 18.

In tal senso l'Avvocatura Generale dello Stato che, con nota del 9.8.2001, ha affermato che *"concorrono i principi della Legge n. 152/75 con quelli della Legge n.135/97 (conversione del D.L. n. 67/97), essendo i primi riferiti alle sole fattispecie in cui si sia in presenza di uso di anni o mezzi di coazione fisica e vi sia stata esclusione di responsabilità per fatto doloso.*

*Nelle altre ipotesi al personale delle Forze di Polizia non può che applicarsi il principio generale valido per tutti gli impiegati dello Stato".*

Il Consiglio di Stato, sostenendo ed avvalorando tale esegesi normativa, con parere n. 1054 dell'11.3.2011, ha confermato che l'art. 18 del d.l. n. 67/97 non ha inciso



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO  
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

sulla disciplina dell'art. 32 stante il suo "*marcato carattere di specialità*", mentre ha ricondotto la disciplina del rimborso delle spese legali nell'alveo generale di quella prevista per tutti i pubblici dipendenti, talché è tacita l'abrogazione dell'art. 33 del d.P.R. 395/95.

Infine, con riferimento all'ulteriore criticità riportata nella nota in questione, è stato evidenziato che l'art. 37 del d.P.R. 254/99 - che richiama le previsioni di cui all'art. 33 e, pertanto, implicitamente ne attesterebbe la vigenza -, è anch'esso stato abrogato dal successivo art. 17 del d.P.R. 170/07, norma di pari rango e successiva nel tempo, il quale fa esclusivo riferimento all'art. 32 Ig. 152/75 ed all'art. 18 d.l. 67/97.

Nonostante quanto sopra evidenziato, di recente, l'Ufficio per l'Amministrazione Generale ha ritenuto necessario formulare un'apposita richiesta di parere al Consiglio di Stato al fine di garantire una più incisiva tutela al personale coinvolto in procedimenti per fatti legati al servizio richiamando la specificità prevista anche dall'art. 9 comma 1 L. n. 232/1990 che recita "*per fatti compiuti in servizio o relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica continua ad applicarsi l'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152*".

A tale disposizione, di fatto, non si è mai fatto ricorso in ragione dello sfavorevole parere espresso dall'Avvocatura Generale dello Stato che, sulla base di una interpretazione complessiva e logica piuttosto che rigidamente testuale, aveva negato la portata innovativa della stessa rispetto all'art. 32 L. n.152/75, riconoscendo bensì "*la medesima significanza della previgente disposizione*".

Il Consiglio di Stato, con la recente pronuncia in data 20.11.2014 ha ritenuto "*che nulla sia innovato nella regolamentazione della materia per l'effetto normativo dell'art. 9*" citato.

Per quanto attiene, infine il caso specifico, è stato fatto presente che il Sovrintendente in parola, in servizio presso il Commissariato di Termoli, è stato sottoposto a giudizio penale - conclusosi con sentenza di assoluzione - per i reati di falsità ideologica nonché di omissione di atti di ufficio per aver redatto atti falsi in relazione ad una denuncia orale sporta da un cittadino onde giustificare il rifiuto di compiere un intervento nella sua qualità di capo equipaggio di una volante.

A seguito della richiesta di rimborso delle spese legali sostenute nel giudizio indicato, gli è stato comunicato, ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/90 e succ. mod., il preavviso di diniego con esplicitazione delle ragioni ostative all'accoglimento dell'istanza, dando termine di legge per la presentazione di osservazioni ed argomentazioni a sostegno della propria richiesta.

La negativa determinazione è scaturita da una attenta disamina degli atti di causa, dallo sfavorevole parere del Questore pro-tempore di Campobasso nonché dalla sanzione disciplinare del richiamo scritto inflittagli per i fatti dedotti in giudizio dallo



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO  
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

stesso Questore, in relazione ai quali è stata riscontrata l'insussistenza, al di là della pronuncia di assoluzione dai reati contestatigli, della convergenza di interessi tra il volere dell'amministrazione e la condotta del dipendente, presupposto indefettibile ai sensi dell'art. 18 legge n. 135/97 così come interpretato secondo giurisprudenza e pareri dell'Avvocatura dello Stato.

In merito a quanto prospettato dal dipendente nelle sue osservazioni di replica al citato preavviso di diniego, pervenute il 20 aprile u.s., è stato evidenziato che una pronuncia assolutoria non è di per sé sufficiente a garantire la tutela legale, dovendosi accertare altresì, che il comportamento tenuto dall'operatore di polizia nella vicenda sia stato finalizzato al corretto assolvimento dei compiti istituzionali, ovvero, svolto in osservanza delle norme, dei regolamenti e delle disposizioni di servizio.

In particolare, come ripetutamente sostenuto da consolidato orientamento giurisprudenziale e dall'Avvocatura di Stato (da ultimo Cons. St. n. 1190/2013, Avv. Gen. 41119/2008), un conflitto di interessi derivante dalla sussistenza di condotte contrarie ai compiti dell'ufficio impedisce il rimborso delle spese legali qualora emergano estremi di natura disciplinare ed amministrativa per mancanze attinenti al compimento dei doveri istituzionali.

Nel caso di specie, tali mancanze, seppure ritenute non penalmente rilevanti, emergono sia in sentenza laddove si dichiara la falsità della presenza del Sovrintendente all'ora dichiarata nel Commissariato, nonché delle giustificazioni addotte circa il suo allontanamento dall'ufficio, sia dagli atti disciplinari.

A nulla rileva quanto prospettato dal dipendente in merito alle formule assolutorie delle sentenze penali, in quanto, si ripete, nel preavviso di rigetto è stata eccepita la mancanza di convergenza di interessi tra il comportamento del dipendente ed il volere dell'Amministrazione e non anche la formulazione della sentenza assolutoria.

E' stato, infine, rappresentato che i provvedimenti adottati in materia di tutela legale sono sempre improntati al rispetto dei principi che regolano l'azione amministrativa, in particolare al principio di legalità; pertanto non è possibile ravvisare alcun esercizio di potere discrezionale, avulso dalle norme di settore e dai presupposti in esse previsti, laddove l'applicazione delle stesse viene rigorosamente effettuata perseguendo i fini stabiliti dalla legge e conformemente agli orientamenti giurisdizionali ed ai pareri degli Organi di Stato deputati a rendere interpretazioni normative aderenti al dettato legislativo.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO  
Tommaso Ricciardi

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Tommaso Ricciardi'.